

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Impresa - Fabbricato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione di **muri e impianti del fabbricato** in cui viene svolta l'attività, da eventi quali incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, nonché prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

✓ È assicurato il **fabbricato**, o parte di esso, **ossia** la costruzione edile e gli impianti e installazioni fissi al servizio del fabbricato stesso. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.

- **Essential:** comprensiva delle garanzie "Incendio e altri eventi" ed "Emergenze in azienda";
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Eventi atmosferici";
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

L'assicurazione è prestata entro le **somme assicurate** puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e per fabbricati aventi caratteristiche costruttive conformi alle condizioni di operatività indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?"

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

Per i danni a muri e impianti **non sono coperti** i danni a:

- ✗ alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole;
- ✗ fabbricati adibiti ad attività diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti, franchigie, limiti di indennizzo**, il cui valore è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Danni a muri e impianti: l'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Assistenza: le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le ubicazioni poste nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz S.p.A.. **La denuncia del sinistro, per i Danni ai muri e impianti, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, è possibile pagare il premio anche in una sola volta per l'intera durata della copertura assicurativa.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz S.p.A., a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro in conformità alle Condizioni di Assicurazione; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A..

Diritto di recesso dalle garanzie: relativamente alla garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" il Contraente può recedere dalla garanzia stessa in qualsiasi momento con l'invio di una lettera raccomandata e dando un preavviso di 15 giorni.

Analoga facoltà di recesso è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A.. Se il recesso avviene da parte di Allianz S.p.A., Il Contraente ha facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella copertura assicurativa, con l'invio di una raccomandata ad Allianz S.p.A. entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di Allianz S.p.A. con la quale si comunica il recesso e comunque con il termine di preavviso di 15 giorni. In tal caso la copertura cesserà di avere effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.



Prodotto: "Allianz Ultra Impresa - Fabbriato"

08/05/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Per i contenuti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio art. 2.5.1 pag 11;

Caratteristiche costruttive del fabbricato art. 2.5.2 pag. 11.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione di premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 7, articolo 7.3 pagina 26 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare alla Sezione 2:

Garanzia Bagnatura art. 2.3.1 pag. 9; Garanzia Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas art. 2.3.2 pag. 9; Garanzia Danni da fenomeno elettrico art. 2.3.3 pag. 9; Garanzia Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre art. 2.3.4 pag. 9; Garanzia Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli art. 2.3.5 pag. 9; Garanzia Perdita canoni di locazione art. 2.3.6 pag. 10; Garanzia Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del Sinistro (in aumento) art. 2.3.7 pag. 10; Garanzia Allagamento art. 2.3.8 pag. 10



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La garanzia "Eventi atmosferici" non opera per i danni subiti da: fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); strutture esterne amovibili e comunque costruite, come ad esempio gazebo, tettoie, pergolati, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili. **Per i danni causati dal gelo, la copertura non opera per i danni:** subiti da cose poste all'aperto o da cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il sinistro. **Per i danni causati dal sovraccarico neve, la copertura non opera per i danni subiti da:** strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento; fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia; strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

Non opera per i danni: verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità; verificatisi in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati da ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi

altro loro parente o affine convivente; causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; di furto o rapina tentati o consumati alle cose assicurate e i guasti causati dai ladri; di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, maree, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata una esplosione, uno scoppio o un'implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi; indiretti. **Sono inoltre esclusi i danni:** di rischio informatico; causati da modifica o alterazione ai programmi; violazione dei diritti di proprietà intellettuale; violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Limiti di copertura della garanzia Eventi sociopolitici, terrorismo e atti vandalici

Non opera per i danni: causati dai ladri ai locali dell'Ubicazione e ai relativi Infissi, serramenti, recinzioni e cancelli per introdursi nei locali stessi; derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità; in occasione di serrate; causati da alterazione od omissione di controlli o manovre; da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti; da imbrattamento dei muri esterni dell'ubicazione. **Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo, la garanzia non opera per le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere gli atti di terrorismo.**

Limiti di copertura della garanzia Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

Non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore; miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati; cessazione definitiva dell'attività dichiarata.

Limiti di copertura della garanzia Eventi atmosferici

Non opera per i danni causati da: accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato; rigurgito di fognature. **Per i danni da gelo, la copertura non opera per i danni** causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Limiti di copertura della garanzia Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti

Non opera per i danni causati da sovraccarico neve.

Limiti di copertura della garanzia Indennità aggiuntiva

Non opera per sinistri indennizzabili a termini delle garanzie "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" e "Perdita canoni di locazione".

Limiti di copertura della garanzia Bagnatura

Non opera per i danni: causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se installati all'aperto, anche se interrati e/o in caso di attività dichiarata sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al sinistro; causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché, per il rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici; le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Limiti di copertura della garanzia Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas

Non opera per le spese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.

Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico

Non opera per i danni: derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; dei quali deve rispondere il costruttore o fornitore; verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.

Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre

Non opera per le rotture derivanti da: eventi atmosferici; atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici; operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

La garanzia inoltre non opera per le rotture di lastre non integre ed esenti da difetti al momento della sottoscrizione della copertura; per le scheggiature e le rigature.

Limiti di copertura della garanzia Allagamento

Non opera per i danni causati da: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; gelo, atti dolosi, vandalici ed eventi socio politici e atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. **La garanzia non opera, inoltre, per i danni** avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine.

Limiti di copertura della garanzia Emergenze in azienda

Non opera per le prestazioni derivanti da: ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità; guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare; scioperi, sommosse, tumulti popolari; coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione da parte o su ordine di qualsiasi governo o altra autorità nazionale o locale; atti di terrorismo; trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici; inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo; dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; eventi di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa. **Relativamente alle prestazioni della voce di garanzia "Assistenza Locali Attività Dichiarata" sono escluse le prestazioni derivanti da:** degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell'attività dichiarata; interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell'attività dichiarata. **Sono inoltre esclusi gli interventi su:** ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell'attività dichiarata; impianti con difetti di costruzione/di installazione non a norma; impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica. **Relativamente alle prestazioni della voce di garanzia "Assistenza dati informatici" sono escluse le prestazioni derivanti da:** difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata; possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido. **Relativamente alle prestazioni della voce di garanzia "Garanzia di assistenza sanitaria" sono escluse le prestazioni derivanti da:** richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all'Assicurato prima

della decorrenza della presente copertura assicurativa; richieste di consulenza in presenza di un'emergenza medica; richieste di consulenza per patologie psichiatriche; richieste di prescrizioni di certificati medici; richieste di congedi per malattia; svolgimento di attività pericolose; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; suicidio o tentativo di suicidio; epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS); quarantene.	
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo	
Danni a muri e impianti	Franchigia frontale a scelta fra euro 2.500, 5.000, 10.000 determinata in sede di stipulazione, non si applica alle garanzie con scoperto o franchigia propria
Eventi socio politici, terrorismo e atti vandalici	Limite di indennizzo 70% somma assicurata Fabbricato, 50% per limitazione temporale e geografica e 30% per terrorismo; scoperto 10% o 20% per specifici rischi identificati, minimo a scelta fra euro 500, 1.500, 2.500, 5.000, 10.000 determinato in sede di stipulazione, massimo euro 25.000 o 50.000 se la somma assicurata è maggiore di euro 1.000.000
Spese non documentate	Limite di indennizzo 20% somma assicurata per Spese straordinarie per la ripresa dell'attività, minimo euro 1.500
Eventi atmosferici/Danni causati da gelo	(Atmosferici) Limite di indennizzo 70% somma assicurata Fabbricato; scoperto 10%, minimo euro 500, 1.500, 2.500, 5.000 determinato in sede di stipulazione, massimo euro 50.000; (Gelo) Limite di indennizzo euro 15.000, scoperto 10%, minimo euro 500, 1.500, 2.500, 5.000 determinato in sede di stipulazione, massimo euro 25.000 o 50.000 se la somma assicurata è maggiore di euro 1.000.000
Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti	Limite di indennizzo 70% somma assicurata Fabbricato; scoperto 10%, minimo euro 1.500 e massimo di euro 25.000 o 50.000 se la somma assicurata è maggiore di euro 1.000.000
Bagnatura	Limite di indennizzo 70% somma assicurata Fabbricato; scoperto 10%, minimo a scelta fra euro 250, 500, 1.500, 2.500, 5.000 determinato in sede di stipulazione
Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas	Scoperto 10%, minimo a scelta fra euro 250 e 1.500 (questo solo con somma assicurata di euro 10.000), determinato in sede di stipulazione
Danni da fenomeno elettrico	Franchigia a scelta fra euro 300, 500, 1.000, 1.500, 2.500 determinata in sede di stipulazione
Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli	Scoperto (solo per attività ad alto rischio) 10%, minimo euro 500
Allagamento	Limite di indennizzo 70% somma assicurata Fabbricato; scoperto 10%, massimo euro 25.000 o 50.000 se la somma assicurata è maggiore di euro 1.000.000
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro	Limite di indennizzo 20% dell'indennizzo, massimo euro 100.000
Onorario periti	Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo, massimo euro 7.500
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo entro le tariffe stabilite ordini professionali di categoria
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari, persona fisica o giuridica (quest'ultima con fatturato annuo alla sottoscrizione fino 4.000.000 €) che, sulla base della Soluzione scelta, vogliono proteggere il fabbricato in cui viene svolta l'attività dichiarata per i danni a muri e impianti in seguito a incendio, eventi socio-politici, terrorismo e atti vandalici e eventi atmosferici. L'attività esercitata deve rientrare tra quelle previste a catalogo per i seguenti settori: commercio al dettaglio; commercio all'ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali; commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione; ristorazione; aziende manifatturiere; servizi; edilizia.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziante assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, se le Parti sono in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

	Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; PAGAMENTO DEI PREMI; SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO; VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Allianz ULTRA

Impresa

Fabbricato

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 931 - 08/05/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi e che costituiscono l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa.

Atti dolosi, vandalici ed eventi socio politici: atti, diversi da quelli di guerra e Terrorismo, commessi da singoli o da gruppi organizzati, finalizzati al danneggiamento, distruzione delle cose assicurate. Sono inclusi i danneggiamenti avvenuti nel corso di eventi socio politici quali scioperi, Sommosse, tumulti popolari.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nella copertura assicurativa.

Centro Commerciale: l'insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Esplosivi: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.

Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, applicata a qualsiasi danno indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, operano con uno Scoperto o una Franchigia propria.

Finestratura: l'apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata nel Tetto, **Lucernario**.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Implosione: il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta da Allianz S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

Glossario

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Non si considerano Infiammabili le Merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.

Infissi: i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti o traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, lucernari.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A., nei casi indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Macchine mordenti: le macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.

Merci:

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;

il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Merci speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (tranne quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrivita della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera fino a raggiungere la Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

Regola proporzionale: il criterio secondo il quale Allianz S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Fabbricato", che è parte integrante della Polizza.

Sciopero: astensione organizzata dal lavoro di un gruppo di lavoratori dipendenti per la tutela di comuni interessi o diritti di carattere politico o sindacale.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: le strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Sommosse, tumulti popolari: azione violenta esercitata da un gruppo di persone riunitosi per raggiungere uno scopo comune teso a minacciare la quiete pubblica.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera

Glossario

popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, Sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal Tetto, e tutti gli elementi destinati alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, vale a dire i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscono pertinenza, solo se posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

Valore a nuovo: il criterio di valutazione stabilito tra le parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che la Somma assicurata corrisponda per il "Fabbricato", al valore o costo di ricostruzione vale a dire alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata è inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE PAG. 6

- Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
- Art. 1.2 – Il regolamento Allianz ULTRA

2. CHE COSA È ASSICURATO PAG. 6

DANNI A MURI E IMPIANTI

- Art. 2.1 – Cose assicurate
- Art. 2.2 – Le garanzie base
- Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive
- Art. 2.4 – Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive
- Art. 2.5 – Operatività delle garanzie

ASSISTENZA

- Art. 2.6 – Le garanzie

3. CHE COSA NON È ASSICURATO PAG. 17

DANNI A MURI E IMPIANTI

- Art. 3.1 – Rischi esclusi

4. LIMITI DI COPERTURA PAG. 17

DANNI A MURI E IMPIANTI

- Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
- Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”
- Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”
- Art. 4.4 – Limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici”
- Art. 4.5 – Limiti di copertura della garanzia “Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti”
- Art. 4.6 – Limiti di copertura della garanzia “Indennità aggiuntiva”
- Art. 4.7 – Limiti di copertura della garanzia “Bagnatura”
- Art. 4.8 – Limiti di copertura della garanzia “Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas”
- Art. 4.9 – Limiti di copertura della garanzia “Danni da fenomeno elettrico”
- Art. 4.10 – Limiti di copertura della garanzia “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre”
- Art. 4.11 – Limiti di copertura della garanzia “Allagamento”

ASSISTENZA

- Art. 4.12 – Limiti della copertura assicurativa

5. VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA PAG. 21

DANNI A MURI E IMPIANTI

- Art. 5.1 – Validità territoriale

ASSISTENZA

- Art. 5.2 – Validità territoriale

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO PAG. 21

DANNI A MURI E IMPIANTI

- Art. 6.1 – Obblighi
- Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
- Art. 6.3 – Servizio di salvataggio e risanamento
- Art. 6.4 – Procedura per la valutazione del danno

Condizioni di assicurazione

- Art. 6.5 – Mandato dei periti
- Art. 6.6 – Determinazione del danno
- Art. 6.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
- Art. 6.8 – Liquidazione a Primo rischio assoluto, acconto sull'importo da liquidare
- Art. 6.9 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art. 6.10 – Limite massimo di indennizzo
- Art. 6.11 – Termini di indennizzo
- Art. 6.12 – Sistemi di protezione dell'impianto elettrico difformi dalle dichiarazioni contrattuali

ASSISTENZA

- Art. 6.13 – Obblighi
- Art. 6.14 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
- Art. 6.15 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie
- Art. 6.16 – Spese sostenute dall'Assicurato
- Art. 6.17 – Limitazioni di responsabilità

7. PREMIO

PAG. 26

- Art. 7.1 – Pagamento del premio
- Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale
- Art. 7.3 – Riduzione di premio per durata poliennale
- Art. 7.4 – Rimborso del premio in caso di recesso per Sinistro
- Art. 7.5 – Rimborso del premio in caso di recesso dalle garanzie
- Art. 7.6 – Pagamento del Premio in una sola volta

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

PAG. 28

- Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio
- Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio
- Art. 8.2a – Tacito rinnovo
- Art. 8.2b – Tacito rinnovo
- Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo
- Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro
- Art. 8.5 – Recesso dalle garanzie
- Art. 8.6 – Diritto di ripensamento

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

PAG. 28

- Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 9.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione
- Art. 9.3 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
- Art. 9.4 – Altre coperture di Assistenza con Allianz S.p.A.
- Art. 9.5 – Aggravamento del rischio
- Art. 9.6 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede
- Art. 9.7 – Diminuzione del rischio
- Art. 9.8 – Oneri fiscali
- Art. 9.9 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
- Art. 9.10 – Clausola broker
- Art. 9.11 – Rinvio alle norme di legge

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **"Fabbricato"** è costituito da quattro Soluzioni diverse, alternative fra loro, composte dalle combinazioni di garanzie crescenti che seguono:

- **Essential:** composta dalle garanzie "Incendio e altri eventi" ed "Emergenze in azienda" (quest'ultima garanzia non opera se è richiamata la condizione di cui all'articolo 7.6 "Pagamento del Premio in una sola volta");
- **Plus:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, dalle garanzie "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- **Premium:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, dalla garanzia "Eventi atmosferici";
- **Top:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

Le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento del relativo Premio, dalle garanzie aggiuntive:

- Bagnatura, con possibilità di richiamare:
 - Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas
- Danni da fenomeno elettrico
- Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre
- Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli
- Perdita canoni di locazione
- Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del Sinistro (in aumento)

Le Soluzioni "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento del relativo Premio, dalla garanzia aggiuntiva Allagamento.

Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz ULTRA

Allianz S.p.A. si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti l'ambito di operatività della copertura e le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive sono descritti i **rischi esclusi, le limitazioni di copertura e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e opera **entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con gli Scoperti, le Franchigie, la Franchigia frontale e i Limiti di indennizzo** concordati al momento della sottoscrizione del contratto.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 2.1 – Cose assicurate

La copertura assicurativa si riferisce alle cose di seguito descritte **che devono trovarsi nell'Ubicazione o in spazi dove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

Condizioni di assicurazione

In particolare, la copertura indennizza l'Assicurato, in base alla Soluzione scelta ed indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Le cose assicurate sono costituite dal "Fabbricato".

Per "Fabbricato" si intende l'intero immobile o porzione di esso/locali, in cui si svolge l'Attività dichiarata, compresi:

- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del Tetto, il Tetto, i Solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, le opere di fondazione o quelle interrate;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;
- i cancelli, le recinzioni, le antenne e le strutture esterne fisse, come ad esempio tettoie e pensiline;
- i pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali a titolo esemplificativo: gli impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, gli impianti igienici e sanitari, gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
- gli impianti fissi destinati alla ricarica di veicoli e/o mezzi elettrici;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
- la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.

Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, essa si estende alle relative quote delle parti che costituiscono proprietà comune.

Allianz S.p.A. si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire ad Allianz S.p.A. tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.2 – Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, operano le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 – Incendio e altri eventi (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle cose assicurate, **purché questi impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

Sono compresi i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, **purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali opera la copertura assicurativa**, che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da esse.

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 2.2.2 – Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Condizioni di assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**”, lettere b) ed e), sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Atti dolosi, vandalici ed eventi socio politici e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

I danni subiti dalle cose assicurate poste all'aperto, sono indennizzati se sono collocate nell'Ubicazione o in spazi dove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione **indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio** e se sono ideate e destinate ad un uso esterno.

Limitazione temporale e geografica

In relazione agli Atti dolosi o vandalici derivanti da eventi socio politici, sono indennizzati, **entro lo specifico Limite di indennizzo**, i danni determinati da eventi della stessa natura o motivazione che:

a) **si protraggono per oltre 4 giorni** (indipendentemente dal numero di Comuni coinvolti e dal numero dei residenti);

o

b) **coinvolgono i territori di più Comuni e si verificano entrambe le seguenti condizioni:**

- **sono coinvolti almeno 2 grandi Comuni per ognuno dei quali gli eventi durano oltre 2 giorni;**
- **vi è concomitanza di eventi sul territorio di 2 grandi Comuni per almeno un giorno.**

Si considerano grandi Comuni quelli **con numero di residenti pari o superiori a 500.000 persone come da ultima rilevazione ISTAT.**

Se si verificano le condizioni di cui al punto b), lo specifico Limite di indennizzo verrà applicato anche ad eventi della stessa natura o motivazione, che interessino ulteriori comuni indipendentemente dal numero dei residenti o dalla durata degli eventi che li hanno coinvolti.

Costituiscono un unico evento tutti gli atti commessi dall'inizio dell'evento socio politico e fino alla cessazione dello stesso.

Rilevano ai fini della determinazione dell'ambito territoriale e della durata degli eventi il rapporto di sicurezza emanato dalla Questura di competenza del territorio o le indicazioni ricavabili da altre Autorità competenti per il presidio della pubblica sicurezza del territorio. In caso di inaccessibilità di questi ultimi ai fini della rilevazione della durata degli eventi e dell'ambito territoriale, Allianz S.p.A. potrà fare riferimento a dichiarazioni rilasciate su qualsiasi mezzo di informazione da Funzionari pubblici.

Art. 2.2.3 – Spese straordinarie per la ripresa dell'attività *(Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)*

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**”, lettera m), in caso di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata causata da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie della presente copertura assicurativa, Allianz S.p.A. indennizza le spese straordinarie **documentate e necessariamente sostenute** per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.

Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute sono comprese **entro lo specifico Limite di indennizzo.**

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.4 – Eventi atmosferici *(Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)*

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi atmosferici quali ad esempio uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve. Sono compresi anche i danni all'interno del Fabbricato **avvenuti** a seguito delle **rotture** provocate al Fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.

Sono compresi, inoltre, i danni causati dal:

- Traboccamento di grondaie e pluviali, anche se determinato da accumulo di neve o grandine;
- gelo.

I danni causati dal sovraccarico neve, sono coperti **solo se** il sovraccarico ha provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.

Art. 2.2.5 – Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti *(Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e solo se opera la garanzia “Eventi atmosferici”)*

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.1.2 – “Rischi esclusi per la garanzia Eventi atmosferici”, lettera a) e a integrazione di quanto previsto dall'articolo 2.2.4 - “Eventi atmosferici”, sono compresi i danni materiali e diretti subiti dalle tettoie fisse, dai porticati e dai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti causati da eventi atmosferici come ad esempio uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.6 – Indennità aggiuntiva *(Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alla Somma assicurata per il "Fabbricato", quantificabile sull'Indennizzo dovuto in base alle condizioni del presente contratto.

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive

Le garanzie aggiuntive che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, **solo per le Soluzioni che le prevedono e operano se sono richiamate** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 – Bagnatura *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, a seguito di:

- rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo;
- Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;

nonché i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.2 – Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top", estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e solo se è selezionata la garanzia aggiuntiva "Bagnatura")*

Sono rimborsate le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato o del Macchinario adibiti a:

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, anche in caso di rottura originata da gelo **purché in tali circostanze l'Attività** dichiarata in Scheda tecnica di Ambito di rischio risulti sospesa da meno di 48 ore consecutive (96 in caso di festività) antecedentemente al Sinistro;
- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, installati all'aperto **purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo;**
- adduzione o scarico di liquidi diversi dall'acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, anche se installati all'aperto **purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo quando coinvolgono impianti, o porzione degli stessi, installati all'aperto;**
- raccolta o smaltimento di acqua piovana, **non dovute a carenza di manutenzione;**

Sono comprese le spese relative alla demolizione e al ripristino.

Sono comprese, inoltre, le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti di distribuzione di gas di competenza dell'Assicurato posti a servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, **purché la dispersione sia accertata da personale specializzato e abbia come conseguenza il blocco dell'erogazione.**

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.3 – Danni da fenomeno elettrico *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.4 – Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre in quanto facenti parte delle cose assicurate, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne ha compromesso la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di demolizione, trasporto e installazione.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.5 – Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettere e) e h), sono compresi i guasti causati dai ladri:

Condizioni di assicurazione

- ai locali dell'Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell'Ubicazione stessa;
- a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate, comprese anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, se le chiavi sono state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di allarme.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli:

- gli Infissi;
- i Serramenti;
- le serrature;

danneggiati dai ladri.

Anche se non in relazione al Sinistro, **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità**, sono comprese:

- le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.6 – Perdita canoni di locazione *(Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera m), se il Fabbricato assicurato rimane danneggiato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è compreso:

- per il Contraente, proprietario del Fabbricato, che non esercita l'Attività dichiarata, il pagamento del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati; oppure, in alternativa;
- per il Contraente, proprietario del Fabbricato, che esercita l'Attività dichiarata, il pagamento del canone di locazione presumibile; oppure, in alternativa;
- per il Contraente affittuario, non proprietario del Fabbricato, che esercita l'Attività dichiarata, il pagamento del canone di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario.

Questa garanzia opera per il tempo necessario al ripristino del Fabbricato ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento che ha danneggiato il Fabbricato.

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata è inferiore all'ammontare del canone di locazione annuale effettivo o presumibile, l'Indennizzo è proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale".

Art. 2.3.7 – Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del Sinistro (in aumento)

A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2.4.1 - "Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili", il rimborso delle spese di cui al punto 2 è compreso fino a raggiungere l'ulteriore Somma assicurata, **esclusi i residui radioattivi** di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.8 – Allagamento *(Selezionabile per le Soluzioni "Premium" e "Top")*

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento a seguito di:

- accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del Fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il Traboccamento di grondaie, pluviali o condotti o il Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
- Rigurgito di sistemi di scarico o fognature causati da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente;
- fuoriuscita di liquidi, **non dovuta a rottura**, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.

Art. 2.4 – Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

Art. 2.4.1 – Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi:

1. degli oneri **nessari alla ricostruzione o ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore prima della data di stipulazione della presente copertura assicurativa e precisamente:**
 - a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
 - b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;

Condizioni di assicurazione

- c) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Tali oneri devono essere considerati nella determinazione della Somma assicurata.

Gli oneri di cui ai punti a) e b), entrati in vigore dopo la data di stipulazione della presente copertura assicurativa - compresi i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica - non devono essere considerati nella determinazione della Somma assicurata e sono rimborsati a Primo rischio assoluto;

2. delle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, nonché delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi** di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro. Sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile** per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate. Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto;
3. degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo 6.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto;

Art. 2.4.2 – Estensione ai casi di colpa grave e dolo

La copertura assicurativa opera anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 2.4.3 – Trasloco dell'azienda in altra Ubicazione

In caso di trasferimento dell'azienda in altra Ubicazione, la copertura assicurativa opera durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, se per la nuova Ubicazione è rispettato quanto indicato agli articoli:**

- 2.5.2 "Caratteristiche costruttive del fabbricato";
- 2.5.3 "Circostanze non influenti";
- 5.1 "Validità territoriale".

Art. 2.4.4 – Dimezzamento Franchigia e minimo di Scoperto a seguito dello stesso evento

Se lo **stesso evento causa un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata nel presente Ambito di rischio "Fabbricato" e nell'Ambito di rischio "Contenuto"**, la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti sono dimezzati, ferma l'applicazione della percentuale di Scoperto.

Questa condizione opera se:

- entrambe le garanzie coinvolte sono prestate con una Franchigia, anche frontale, o un minimo di Scoperto;
- gli Ambiti di rischio coinvolti sono riferiti alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione.

Art. 2.5 – Operatività delle garanzie (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.5.1 – Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio

La copertura assicurativa opera se il Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie sono destinati all'Attività dichiarata.

Se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è richiamata la "Estensione ai locali adibiti ad abitazione", la copertura opera anche per i locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato posti presso la stessa Ubicazione; **è in ogni caso escluso il contenuto degli stessi.**

Art. 2.5.2 – Caratteristiche costruttive del fabbricato

La copertura assicurativa opera se l'Attività dichiarata è svolta sottotetto ad un fabbricato:

- **in normale stato di manutenzione e conservazione al momento del Sinistro**, ovvero sottoposto a normale manutenzione volta a mantenerne la regolare efficienza;
- **costruito**, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **con materiali che rispettano quanto indicato in una delle classi che seguono.**

Classe 1)

- strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili;
- strutture portanti del Tetto e Solai in materiali anche combustibili;

Condizioni di assicurazione

- Finestrature e lucernari in materiali anche combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non superi rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. La tolleranza è elevata al **40%** se si tratta di materia plastica non espansa o alveolare;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Classe 2)

- strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto e Solai in materiali anche combustibili;
- Finestrature e lucernari in materiali anche combustibili;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Relativamente alle classi 1) e 2), quando le Attività dichiarate prevedono la lavorazione del legno, almeno il 50% delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulta superiore a 1,00 kW – **devono essere collegate ad un impianto di aspirazione con la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.**

Se il Fabbricato sede dell'Attività dichiarata è una porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche indicate sopra sono riferite all'intero immobile.

Art. 2.5.3 – Circostanze non influenti

È tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata dal Contraente:

- l'esistenza di un quantitativo di Infiammabili non superiore a quello indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; sono tollerati anche:
 - i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili che costituiscono Merci proprie e/o prodotti finiti dell'Attività dichiarata;
- l'esistenza di un quantitativo di Merci speciali non superiore a quello indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; sono tollerate anche le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito;
- l'esistenza di manufatti di cui all'articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, se contenuti nelle loro confezioni originali;**
- l'esistenza **al massimo di 1 Kg** di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie (ad eccezione di operazioni di verniciatura), se **la loro superficie complessiva è inferiore al 25% di quella totale coperta;**

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi **1/4** dell'area coperta del fabbricato stesso;
- le caratteristiche costruttive di strutture esterne, come ad esempio gazebo, tettoie, pergolati, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, realizzate in ottemperanza alla normativa vigente in materia al momento della costruzione, purché la loro superficie non superi complessivamente 1/4 dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, se la superficie da essi occupata non eccede il **10%** di quella totale delle pareti esterne. Nelle pareti esterne non si considerano le Finestrature;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di **1/4** della superficie dei locali in cui si trovano;
- quelle di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);

Nell'Ubicazione indicata nella presente copertura assicurativa, inoltre, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati **(purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale)** e al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata.

Ai fini delle presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione ad Allianz S.p.A., **sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.6 "Determinazione del danno", 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 9.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 9.5 "Aggravamento del rischio".

Art. 2.5.4 – Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

La copertura assicurativa, se non diversamente previsto, opera a Valore intero.

- Per la determinazione della Somma assicurata per il "Fabbricato" e del valore delle cose assicurate, deve essere considerato il Valore a nuovo.

Condizioni di assicurazione

ASSISTENZA

Art. 2.6 – Le garanzie

Le garanzie di assistenza sono prestate da Allianz S.p.A. tramite la Centrale Operativa - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni **nei limiti di quanto di riportato nell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda". Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.**

Le garanzie di assistenza sono prestate in relazione all'Attività dichiarata e, se riferite ai locali di un fabbricato, sono prestate in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo.**

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.6.1 – Emergenze in azienda (*Garanzia assistenza valida per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" se non opera la condizione di cui all'articolo 7.6 "Pagamento del Premio in una sola volta"*)

A) – Garanzia per l'impresa assicurata

A1) – Assistenza locali attività dichiarata

A1.1) - Invio di fornitori per interventi urgenti

Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, **entro 3 ore dalla richiesta**, delle prestazioni elencate.

- a) invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b) invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature, impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo;
- d) invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, vale a dire quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.

In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, **fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, Allianz S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **fino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

A1.2) - Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime **24 ore** di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, Allianz S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **fino a raggiungere Euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.**

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico.

In alternativa, qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera **fino a raggiungere Euro 950 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimito di due ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro, Allianz S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera **fino a raggiungere Euro 1.000 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimito di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Estensione di garanzia prestazioni A1.1) e A1.2)

Condizioni di assicurazione

La presente copertura assicurativa opera anche nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con Allianz S.p.A., fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate "Invio di fornitori per interventi urgenti" e "Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura".

In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, Allianz S.p.A. terrà a proprio carico il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di Euro 300 per evento. Per la garanzia A1.1) "Invio di fornitori per interventi urgenti", questo importo sarà in aggiunta a quanto già previsto nella prestazione per i materiali impiegati dagli artigiani per l'intervento.

A1.3) - Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata, maltempo, Incendio, Esplosione e/o fumo la Centrale Operativa invierà, **entro 24 ore** dalla richiesta, l'artigiano per risolvere il problema.

Restano a carico di Allianz S.p.A., per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita dell'artigiano di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, **fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, Allianz S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, **fino ad un massimo di Euro 500 per evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

A1.4) - Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in seguito a mancato/irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, la Centrale Operativa invierà l'artigiano, **entro 24 ore**, per risolvere il problema, tenendo a proprio carico le spese **fino a raggiungere Euro 300 per Sinistro.**

Qualora la Centrale Operativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, Allianz S.p.A. provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dell'artigiano **fino a raggiungere Euro 500 per Sinistro.**

A1.5) - Spese di trasloco

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano e sia necessario rimuovere mobili ed arredi dai locali dell'Attività dichiarata per effettuare lavori di ripristino, Allianz S.p.A. provvede a rimborsare, **dietro presentazione di regolari fatture e fino ad un massimo di Euro 1.500 per Sinistro**, i costi sostenuti dall'Assicurato per reperire ed ingaggiare una società di traslochi.

La richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dal Sinistro ed i costi ulteriori all'attività di trasloco restano a carico dell'Assicurato.

A1.6) - Servizi di pulizia

Qualora, a seguito dell'erogazione di uno degli interventi di cui ai precedenti articoli A1.1) e A1.3), organizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato dovesse risistemare i locali dell'Attività dichiarata e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa provvede a inviare - in orario diurno ferial e ed **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta - un'impresa di pulizie.

Sono a carico della Centrale Operativa i costi di questa prestazione, **fino a un massimo di 4 ore lavorative.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risulta impossibile erogare il servizio nei tempi previsti, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, **fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.**

A1.7) Spese di custodia effetti personali

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano ed i locali adibiti all'Attività dichiarata siano risultati inagibili, la Centrale Operativa rimborsa, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato per la custodia temporanea dei beni ad uso personale presso un deposito, **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro.**

A2) – Altre prestazioni di assistenza

A2.1) - Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.

Condizioni di assicurazione

La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termo-tecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.

Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

A2.2) Consulenza legale di carattere generale

La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso **entro il giorno feriale** successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.

La prestazione opera nei casi di seguito indicati:

- a. informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
- b. informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

La prestazione è erogata con il massimo di due volte per Periodo di assicurazione, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

A2.3) Anticipo spese cauzione all'estero

In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità **fino a raggiungere Euro 5.000.**

L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

A2.4) Anticipo spese legali all'estero

In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato o un componente del nucleo familiare, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino a raggiungere Euro 1.000.**

L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

A3) – Assistenza dati informatici

A3.1) – Assistenza "CYBER" per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera, **con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata**, qualora l'Assicurato, **indipendentemente dalla causa**, non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

- Server: su ogni tipologia di configurazione RAID, su network attached storage (NAS) e su sistemi di storage area network (SAN) indipendentemente dai componenti hardware e dal sistema operativo (Windows, Unix, Linux, Mac, SUN, HP e OS proprietari);
- Hard disk: standard e SSD non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e Mac (non server);
- Flash/stick memory con alloggiamento **presente esclusivamente all'interno di Laptop (computer portatili)**;
- Supporti di memoria con alloggiamento su attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale.

La Centrale Operativa organizza, **entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta**, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta. Allianz S.p.A. terrà a proprio carico il costo dell'intervento **anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino a raggiungere Euro 3.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.**

Condizioni di assicurazione

A3.2) – Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

B) – Garanzia di assistenza sanitaria

B1) Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24

Qualora **il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitino di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di malattia, il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a disposizione per un consulto telefonico, che sarà effettuato immediatamente o al più tardi tramite ricontatto telefonico **entro 4 ore** da parte della Centrale Operativa.

Il servizio è gratuito, **non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è basato su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.**

Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Qualora **il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitino di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Infine, se **il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitano di un consiglio medico-specialistico telefonico, possono conferire tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa con uno specialista in: dermatologia, cardiologia, dietologia, geriatria, ginecologia, ortopedia, medicina dello sport, pediatria, reumatologia, oncologia e nefrologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

Tale consulenza medico-specialistica telefonica sarà organizzata **entro 48 ore lavorative** da parte della Centrale Operativa.

Il servizio di consulenza e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, **i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.**

B2) - Second Opinion - Consulenza sanitaria di altissima specializzazione

Quando, in seguito a malattia, **il titolare dell'impresa assicurata ed i suoi dipendenti** o il relativo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l'Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, **entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante.** In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la second opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.

Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.

Validità territoriale: Mondo.

B3) Consegna medicinali a domicilio

Qualora **il titolare dell'impresa assicurata o i suoi dipendenti** ricevano una prognosi di inabilità temporanea di **almeno 7 giorni per malattia** e non possano allontanarsi dal proprio domicilio, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti dal medico curante. Il costo relativo all'organizzazione del servizio di consegna rimane a carico della Centrale Operativa, **mentre restano interamente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.**

Condizioni di assicurazione

La prestazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00, sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerge la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile effettuare la consegna entro il termine indicato, previo accordo telefonico la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'organizzazione della spedizione, nel limite di Euro 100 per evento e con l'esclusione del costo dei medicinali.

La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato della prestazione prevista avverranno a giudizio della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, la prestazione non potrà essere erogata prima di 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Centrale Operativa di copia della certificazione medica da cui emerge la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.

La prestazione riferita alla stessa patologia o evento non potrà essere richiesta più di una volta per Periodo di assicurazione.

Validità territoriale: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

3. CHE COSA NON È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i casi in cui la copertura non opera.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 3.1 – Rischi esclusi

Art. 3.1.1 – Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura assicurativa non opera per i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.

Art. 3.1.2 – Rischi esclusi per la garanzia "Eventi atmosferici" (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.4 "Eventi atmosferici", la copertura non opera per i danni subiti da:

- a) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
- b) strutture esterne amovibili e comunque costruite, come ad esempio gazebo, tettoie, pergolati, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non opera, inoltre, per i danni:

- c) subiti da Cose poste all'aperto o da Cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro.

Relativamente ai danni causati dal sovraccarico neve non sono operanti le esclusioni di cui ai punti a), b) e c) e la copertura, invece, non opera per i danni subiti da:

- d) strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- e) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
- f) strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le delimitazioni di copertura, cioè i casi in cui la copertura non opera solo per alcuni eventi, ma continua a operare per tutti quelli non delimitati.

La copertura assicurativa opera con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per i danni:

Condizioni di assicurazione

- a) che si sono verificati in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, come ad esempio guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- b) che si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, Sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- c) che si sono verificati in conseguenza di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b) e c);

- d) causati da ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- e) causati da Atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- g) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- h) di furto o rapina tentati o consumati alle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali opera la copertura assicurativa e i guasti causati dai ladri;
- i) di ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
- j) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, maree (acqua alta), mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- k) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a Fulmine;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- n) di rischio informatico intendendosi per tale:
 - n1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - n2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - n3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti n1) e n2);
 - o) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - o1) uso di internet o intranet;
 - o2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - o3) virus informatici e simili;
 - o4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
 - o5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;
- e, per i danni di cui ai precedenti punti n2) e n3), dovuti a:
- o6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
 - o7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
- sempre che tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. **Se in conseguenza dei danni di cui ai punti n1) e n2) derivi altro danno indennizzabile, Allianz S.p.A. indennizzerà solo tale parte di danno.**

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non opera per i danni:

- a) causati dai ladri ai locali dell'Ubicazione e ai relativi Infissi, Serramenti, recinzioni, e cancelli per introdursi nei locali stessi
- b) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- c) che si sono verificati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- d) causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;

Condizioni di assicurazione

f) da imbrattamento dei muri esterni dell'Ubicazione;

Relativamente ai danni avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo, **la copertura non opera per:**

g) le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.

Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" *(Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività", la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore come ad esempio disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra;
- c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
- d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Art. 4.4 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici" *(Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.4 "Eventi atmosferici", la copertura non opera per i danni causati da:

- a) accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato;
- b) Rigurgito di fognature;

Relativamente ai danni causati dal gelo, **la copertura non opera, inoltre, per i danni:**

- c) causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Art. 4.5 – Limiti di copertura della garanzia "Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti" *(Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.5 "Estensione Eventi atmosferici a tettoie fisse, porticati, fabbricati aperti", la copertura non opera per i danni causati da sovraccarico neve.

Art. 4.6 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.6 "Indennità aggiuntiva", l'Indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:

- 2.2.3 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- 2.3.6 "Perdita canoni di locazione".

Art. 4.7 – Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 "Bagnatura", la copertura non opera per i danni:

- a) causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se:
 - a1) installati all'aperto, anche se interrati;
 - a2) l'Attività dichiarata in Scheda tecnica di Ambito di rischio risulta sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive prima del Sinistro;
- b) causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché, relativamente al Rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici.

La copertura non opera inoltre per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Art. 4.8 – Limiti di copertura della garanzia "Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.2 "Estensione Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e gas", la copertura non opera per le spese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.

Art. 4.9 – Limiti di copertura della garanzia "Danni da fenomeno elettrico" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.3 "Danni da fenomeno elettrico", la copertura non opera per i danni:

Condizioni di assicurazione

- a) derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- c) che si sono verificati in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.

Art. 4.10 – Limiti di copertura della garanzia "Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.4 "Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili di vetrine, insegne, porte e finestre", la copertura non opera per le rotture derivanti da:

- a) eventi atmosferici;
- b) Atti dolosi, vandalici ed eventi socio politici;
- c) operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- d) rimozione delle Lastre, degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

La copertura, inoltre, non opera:

- e) per le rotture di Lastre non integre e non esenti da difetti alla data di entrata in vigore della presente copertura;
- f) per le scheggiature e le rigature.

Art. 4.11 – Limiti di copertura della garanzia "Allagamento" *(Valido per le Soluzioni "Premium" e "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.6 "Allagamento", la copertura non opera per i danni causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa;
- b) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- c) fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) gelo e anche se conseguente all'evento oggetto della copertura assicurativa;
- e) Atti dolosi, vandalici ed eventi socio politici e atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La copertura non opera, inoltre, per i danni:

- f) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine.

ASSISTENZA

Art. 4.12 – Limiti della copertura assicurativa *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni derivanti da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, Sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di Terrorismo;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

Condizioni di assicurazione

- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità;
- m) evento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A1) – Assistenza locali attività dichiarata" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- n) degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell'Attività dichiarata;
- o) interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell'Attività dichiarata, a qualunque causa siano esse imputabili.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa interventi su:

- p) ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell'Attività dichiarata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mura, cancelli, siepi, recinzioni, costruzioni annesse, tettoie, garage distaccati, installazioni collettive, impianti ad uso collettivo o del fornitore e/o distributore di acqua, gas o energia elettrica;
- q) impianti con difetti di costruzione, di installazione, non a norma;
- r) impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "A3) – Assistenza dati informatici" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- s) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- t) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera "B) – Garanzia di assistenza sanitaria" dell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda", **sono escluse le prestazioni derivanti da:**

- u) richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all'Assicurato prima della decorrenza della presente copertura assicurativa;
- v) richieste di consulenza in presenza di un'emergenza medica;
- w) richieste di consulenza per patologie psichiatriche;
- x) richieste di prescrizioni di certificati medici;
- y) richieste di congedi per malattia e loro possibile prolungamento;
- z) svolgimento di attività professioni pericolose;
- aa) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- bb) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- cc) suicidio o tentativo di suicidio;
- dd) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- ee) quarantene.

5. VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 5.1 – Validità territoriale

Allianz S.p.A. presta le garanzie limitatamente ai danni che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

ASSISTENZA

Art. 5.2 – Validità territoriale

Le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le Ubicazioni poste nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni riportate nell'articolo 2.6.1 "Emergenze in azienda".

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati:

- gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;
- le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;
- le modalità di determinazione dei danni;

Condizioni di assicurazione

- i tempi di adempimento o liquidazione dell'Indennizzo.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro viene denunciato durante la validità di una edizione successiva a questa.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Allianz S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, così come indicato nell'art. 1914 codice civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- c) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o ad Allianz S.p.A., entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, così come indicato nell'art. 1913 codice civile;
- d) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia ad Allianz S.p.A.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di Allianz S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di Allianz S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali.

Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ognuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo pagato. In caso di richiesta ad Allianz S.p.A., la stessa paga l'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Art. 6.3 – Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate**, l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde di Allianz S.p.A.

800/686868

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati da Allianz S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. **Resteranno a carico di Allianz S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**

A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, saranno rimborsate da Allianz S.p.A..

Condizioni di assicurazione

Art. 6.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Allianz S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui scelta.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 6.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2.5.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali ottenuti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate in doppia copia, una per ciascuna parte.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.6 – Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", della presente copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.

Fabbricato:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione ed avviene **ogni 6 mesi e fino a raggiungere il supplemento di Indennità dovuto. Il pagamento del supplemento di Indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:**

- l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non deriva alcun aggravio per Allianz S.p.A.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", **se le Somme assicurate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sono:**

Condizioni di assicurazione

- superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che:

- se il "Fabbricato" è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono quelli sostenuti e strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto solo se **documentati ed effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 6.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle cose assicurate a Valore intero, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2.5.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", è superiore alla relativa Somma assicurata, **Allianz S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Allianz S.p.A. rinuncia all'applicazione della suddetta Regola proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulta minore o uguale al 10%, oppure al 20% se opera la condizione di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale". **Se si oltrepassa questa percentuale, si applica la Regola proporzionale sull'eccedenza rispetto alla percentuale stessa.**

Art. 6.8 – Liquidazione a Primo rischio assoluto, acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:

- per le garanzie prestate nella presente copertura assicurativa a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino a **raggiungere** il 10% della Somma assicurata per il "Fabbricato" e fino al limite massimo di Euro 5.000.

La presente condizione non opera:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime cose assicurate e per i medesimi rischi;
- se l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'articolo 6.6 "Determinazione del danno") è superiore al 10% della somma complessivamente assicurata per il "Fabbricato", o comunque se supera il limite massimo complessivo di Euro 5.000. Questo limite è da considerarsi al netto di eventuali Franchigie;

- **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.**

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A.; con questa fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000.

Condizioni di assicurazione

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso pregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 6.9 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Allianz S.p.A..

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.10 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso Allianz S.p.A. può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi maggiori delle relative Somme assicurate.

Art. 6.11 – Termini di Indennizzo

Allianz S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine Allianz S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'Indennizzo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A.; con questa fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

Art. 6.12 – Sistemi di protezione dell'impianto elettrico difforni dalle dichiarazioni contrattuali

A condizione che il Contraente abbia reso informazioni relative all'adozione di sistemi di protezione da sovratensioni, riscontrabili in Scheda tecnica di Ambito di rischio, se in caso di Sinistro che interessa la garanzia Fenomeno elettrico, relativamente all'Impianto al servizio del Fabbricato o al Macchinario danneggiato, si accerta l'assenza o la mancata corrispondenza dei sistemi di protezione adottati rispetto alle dichiarazioni contrattuali, o se i sistemi di protezione esistono ma non sono regolarmente funzionanti, Allianz S.p.A. applica gli Scoperti riportati nella tabella a seguire:

SPD (dispositivi di protezione contro le sovratensioni) – Classe dichiarata	SPD (dispositivi di protezione contro le sovratensioni) - Classe rilevata	Scoperto
Classe III	Classe II	10%
Classe III	Classe I	20%
Classe III	Assente o non funzionante	30%
Classe II	Classe I	10%
Classe II	Assente o non funzionante	20%
Classe I	Assente o non funzionante	10%

ASSISTENZA

Art. 6.13 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi **deve** avvisare telefonicamente la Centrale Operativa tramite il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero +39 02/26.609.380.

comunicando:

- il tipo di assistenza che vuole richiedere;
- il cognome e il nome o la denominazione sociale;
- il codice fiscale o la partita IVA;

Condizioni di assicurazione

- il numero della copertura assicurativa;
- l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
- il recapito telefonico;
- l'Ubicazione dei locali adibiti all'Attività per i quali si chiede l'intervento, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.

Art. 6.14 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Nel caso in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un altro assicuratore, le prestazioni previste dalla presente copertura assicurativa **operano esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi** a lui addebitati dall'assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

Art. 6.15 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate:

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
- c) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino agli importi stabiliti nelle singole prestazioni. Eventuali eccedenze rispetto a tali importi, resteranno a carico dell'Assicurato;
- e) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
- f) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora il titolare dell'Attività dichiarata oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dei locali adibiti all'Attività dichiarata, possa presenziare durante i lavori di ripristino.

Art. 6.16 – Spese sostenute dall'Assicurato

La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Centrale Operativa **deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:**

AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 302

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.

Art. 6.17 – Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.

7. PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio **deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è comprensivo delle imposte. È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.**

Il Premio deve essere pagato al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione, anche se è frazionato in più rate.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A. oppure all'intermediario, espressamente in questa qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto;

Condizioni di assicurazione

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio può essere pagato **soltanto con procedura SDD o addebito su carta di credito**, con le modalità che seguono:

Procedura SDD

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con** le modalità indicate ai punti 1, 2, 3;
- dalla seconda rata in poi, il Premio **deve essere pagato con** procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente **deve sottoscrivere specifica delega SDD** ad Allianz S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.

Addebito su carta di credito

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con** la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente;
- dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.

Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale (*Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*) (*Non valido per le garanzie di assistenza*)

Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale di variazione – **solo se superiore** – dell'indice ISTAT di riferimento (FOI-Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

La variazione dell'indice ISTAT di riferimento è determinata annualmente sulla base dello scostamento dell'indice rilevato il quarto mese antecedente a partire da quello di scadenza della rata annuale di Premio rispetto all'indice rilevato lo stesso mese dell'anno solare precedente.

Se l'indice ISTAT non è disponibile Allianz S.p.A. può utilizzare un indice equivalente, ossia un indice determinato da un terzo soggetto, pubblico o privato, indipendente da Allianz S.p.A., mediante criteri analoghi a quelli utilizzati dall'ISTAT ai fini della determinazione del FOI in termini di composizione del paniere di prodotti e di durata annuale del periodo di osservazione di cui sopra.

In tale eventualità Allianz S.p.A. dovrà darne avviso al Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 – Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, è stato calcolato in misura ridotta rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto, ma di durata annuale.

Ferma questa riduzione per poliennalità, il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento previsto dall'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", se richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

Art. 7.5 – Rimborso del Premio in caso di recesso dalle garanzie

Se le parti esercitano il diritto di recesso dalle garanzie previsto all'articolo 8.5 "Recesso dalle garanzie", Allianz S.p.A. rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alle garanzie interessate dal recesso per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto. Se il Contraente esercita il diritto di recesso da tutte le garanzie, Allianz S.p.A. rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alla presente copertura assicurativa per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

Art. 7.6 – Pagamento del Premio in una sola volta (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.1a "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", viene pagato in una sola volta e si riferisce all'intera durata della copertura indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2b "Tacito rinnovo", **non verrà tacitamente rinnovata e cesserà** alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In questo caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Condizioni di assicurazione

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio o la prima rata, in caso di frazionamento, sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. e sono dovuti per l'intero Periodo di assicurazione anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive al primo pagamento, la copertura assicurativa resta sospesa dal 31° giorno dopo quello della scadenza non pagata. La copertura ricomincia a operare dal giorno del pagamento, se durante la sospensione il Contraente paga i premi; in questo caso Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del Premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Se il Contraente ha scelto, in accordo con Allianz S.p.A., la domiciliazione mensile dei pagamenti con addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente deve avvisare subito Allianz S.p.A.**

Il Premio è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione. **In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo di questa viene riaddebitato su quella successiva e la copertura assicurativa continua a operare.**

La copertura assicurativa resta, invece, sospesa:

- 1) dal 31° giorno dopo quello della scadenza della seconda mensilità, in caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- 2) dalla prima scadenza mensile dopo la mancata comunicazione del Contraente di:
 - modifica o chiusura del rapporto di conto corrente;
 - chiusura del rapporto contrattuale con la società che fornisce la carta di credito utilizzata per il primo pagamento, a meno che l'addebito del Premio non viene autorizzato su eventuali altre carte di credito del Contraente fornite dalla stessa società.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa torna ad operare dal giorno in cui il Contraente paga direttamente al proprio intermediario assicurativo **tutte le mensilità scadute e non pagate**, più quelle mancanti a completamento del Periodo di assicurazione. Alla scadenza del Periodo di assicurazione **il contratto è risolto.**

Art. 8.2a – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; se il Contraente o Allianz S.p.A. non comunicano disdetta con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura con durata non inferiore a un anno si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono.**

In caso di domiciliazione dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio della disdetta, sia da parte del Contraente, sia da parte di Allianz S.p.A., comporta la revoca da parte di Allianz S.p.A. della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; se il Contraente o Allianz S.p.A. non comunicano disdetta con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono.**

Se alla copertura non è stata applicata la riduzione di Premio prevista dall'articolo 1899 codice civile, **solo il Contraente può recedere prima della scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima rispetto alla scadenza di ogni Periodo di assicurazione.**

Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 8.2a e 8.2b "Tacito rinnovo", la copertura assicurativa **non si rinnova automaticamente** alla scadenza e, quindi, termina l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio senza bisogno di mandare la disdetta.

In questo caso non si applica la proroga di copertura di 15 giorni, dopo la scadenza, prevista dall'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro

Condizioni di assicurazione

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

Resta fermo quanto previsto dal "Regolamento" richiamato all'articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 30 giorni.

Anche l'Assicurato e il Contraente possono fare valere il diritto di recesso, ma solo nel caso in cui il Contraente faccia parte della categoria dei consumatori come definita dall'articolo 3 del D.Lgs 206/2005.

Art. 8.5 – Recesso dalle garanzie (*Valido se selezionata la garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici"*)

Relativamente alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" **alle parti è attribuita la facoltà di recedere dalla garanzia stessa in qualsiasi momento, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza del Periodo di assicurazione.** Allianz S.p.A. provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. **Se il recesso dalla garanzia avviene da parte di Allianz S.p.A., al Contraente è attribuita la facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella presente copertura assicurativa, con lettera raccomandata, ad Allianz S.p.A. entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte di Allianz S.p.A. e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni, perciò la copertura cesserà.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 15 giorni.

Art. 8.6 – Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa. Per farlo lo deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. e, se non lo fa, la copertura assicurativa opera per tutta la durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. rimborsa il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi **e trattiene solo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.**

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **Allianz S.p.A. può trattenere:**

- i premi già incassati,
- il Premio per il Periodo di assicurazione in corso,
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 9.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

Allianz S.p.A. rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi, **se il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.**

Art. 9.3 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ognuno il nome degli altri come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Art. 9.4 – Altre coperture di Assistenza con Allianz S.p.A.

Se sono in vigore altre coperture di Assistenza, emesse da Allianz S.p.A., per la stessa prestazione e per la stessa Ubicazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, massimo esborso complessivo) se previsti si sommano.

Art. 9.5 – Aggravamento del rischio

Condizioni di assicurazione

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa**.

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"aggravamento del rischio"*). **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 Codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo**.

Art. 9.6 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese in questo Ambito di rischio, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede**.

Allianz S.p.A. ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 9.7 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"diminuzione del rischio"*).

In questo caso Allianz S.p.A. riduce il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 codice civile.

Art. 9.8 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 9.9 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea."

Art. 9.10 – Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti relativi alla copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio.

Art. 9.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.